



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

L'Organo Straordinario di Liquidazione

*Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica,
del 14 ottobre 2025, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.267/2000*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 del 23 febbraio 2026

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all' articolo 258 del D.Lgs. n 267/2000.

Nella Residenza Municipale, il giorno 23 del mese di febbraio 2026, alle ore 11:00 circa

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Malvito (CS) n. 4 del 24 marzo 2025, Esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il Dissesto Finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Dott. Antonio Sacco è stato nominato Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 20 ottobre 2025 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza;
- il predetto Organo si è regolarmente insediato il 21 ottobre 2025, come da deliberazione n.1 del medesimo Organo di pari data;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31/12/2024);
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro

definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.";

- che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

CONSIDERATO CHE:

- è facoltà dell'ente fare ricorso alla procedura semplificata, che consente all'O.S.L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;
- che questo Organismo Straordinario di liquidazione ha ritenuto doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art. 258, comma 3, del TUEL prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire, transattivamente, le pretese creditorie, anche periodicamente;

ATTESO che questo Organismo Straordinario di Liquidazione, dopo aver avviato la procedura, ha acquisito sufficienti elementi contabili per ritenere non praticabile la modalità di liquidazione ordinaria;

VALUTATO in tal senso, l'importo dei debiti sinora censiti in base alle istanze creditorie pervenute, attualmente quantificato in euro 322.722,27, importo provvisorio e tuttora in fase di evoluzione;

DATO ATTO CHE è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

RITENUTO

dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000, affinché essa possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, s'impegno a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra le quali anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

ATTESO CHE

è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, alla data odierna, la massa passiva ammonta a euro 322.722,27, trattandosi di un

importo provvisorio e tuttora in fase di evoluzione, determinato a pochi mesi dall'avvio delle attività di rilevazione;

- all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi dell'OSL, spese diverse, spese per il personale dell'Ente assegnato all'Ufficio dell'O.S.L., spese per consulenze specialistiche ecc.) quantificati, presuntivamente, in euro 100.000,00;

- ad oggi la situazione debitoria complessiva ammonta sommariamente a euro 422.722,27.

PRESO ATTO CHE:

-la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che "...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";

-nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che "la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art.258 TUEL. È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.";

-nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo", si afferma che "Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali.

L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento;

Visti:

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

DI RICHIEDERE alla Giunta Comunale se intenda aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, ritenendola valida anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;

DI ASSUMERE, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie;

DI RISERVARSI di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti, tuttora in corso;

DI INCARICARE il competente ufficio comunale Settore Amministrativo della notifica di copia della presente deliberazione al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale di Malvito;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a cura dell'Ufficio competente:

- Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Risanamento Enti Dissestati – Roma;

- Al Sig. Prefetto di Cosenza;

- Al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale del Comune di Malvito;

-Alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

- Al Revisore dei Conti;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente:

-all'albo pretorio online del Comune di Malvito (CS);

-sul sito istituzionale internet del Comune di Malvito (CS) nella sezione dedicata all'O.S.L.;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Antonio Sacco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Malvito (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.